

REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso degli ultimi anni, la distribuzione gratuita di derrate alimentari in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87 ha avuto grande successo ed è stata molto importante per i beneficiari, in un numero sempre maggiore di Stati membri partecipanti. Tuttavia, alcune operazioni di audit hanno mostrato la necessità di procedere a taluni adeguamenti redazionali del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre, i cambiamenti intervenuti sul mercato agricolo hanno reso necessari alcuni adeguamenti delle norme di applicazione del programma.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 fissa al 15 febbraio il termine entro il quale gli Stati membri che intendono partecipare al successivo piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti nella Comunità devono informare la Commissione. Al fine di facilitare la pianificazione del bilancio, è opportuno anticipare tale data al 1º febbraio.
- (3) All'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 sono previsti alcuni termini che lo Stato membro aggiudicatario deve rispettare per il ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento. Per migliorare l'osservanza dei termini in questione, è opportuno prevedere che in caso di superamento degli stessi le spese di ammasso non siano più a carico del bilancio comunitario. L'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, del suddetto regolamento prevede che i prodotti da ritirare siano prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di 60 giorni dall'attribuzione del contratto all'aggiudicatario. Dato che alcune versioni lin-

guistiche sono ambigue per quanto riguarda l'evento da cui inizia a decorrere il termine suindicato, è necessario rendere più precisa la redazione di detta disposizione.

- (4) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 non prevede un termine per le operazioni di mobilitazione di prodotti sul mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d), dello stesso. Queste operazioni possono dunque avere luogo fino alla fine del periodo di esecuzione del programma. Occorre pertanto fissare un termine per tali operazioni che permetta di mantenere la coerenza con l'esercizio finanziario. Occorre inoltre, nell'ambito di dette operazioni, prevedere disposizioni in materia di cauzioni al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.
- (5) Dato che all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3149/92, è prevista la possibilità di reperire sul mercato prodotti agricoli trasformati o derrate alimentari mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, è opportuno precisare che questa possibilità fa parte della normale esecuzione del piano. In previsione della forte riduzione di prodotti d'intervento disponibili nelle scorte, è opportuno stabilire che nelle derrate alimentari ottenute è sufficiente la presenza di un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d'intervento.
- (6) Per rispondere più efficacemente alle richieste delle organizzazioni caritative e per allargare la gamma dei prodotti alimentari forniti, è stata prevista la possibilità di incorporare i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento in altri prodotti per la fabbricazione di derrate alimentari. In previsione della forte riduzione della gamma di prodotti d'intervento disponibili nelle scorte, occorre eliminare l'obbligo che impone di rispettare un contenuto minimo di prodotti d'intervento nel prodotto finale.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede la possibilità di mobilitare sul mercato un prodotto che appartiene allo stesso gruppo del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d'intervento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, del suddetto regolamento è possibile reperire sul mercato prodotti agricoli trasformati o derrate alimentari mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti. È opportuno inserire queste possibilità nelle disposizioni relative alla trasformazione del prodotto d'intervento contenute nell'articolo 4, paragrafo 2 bis, del suddetto regolamento. Nel contempo, a fini di chiarezza, occorre modificare la struttura dell'articolo 4, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47).